

Incarichi esterni ad alto rischio

Affidamenti con concorso e se mancano professionalità

di Rossana Salimbeni*

È fonte di danno erariale la nomina di un funzionario esterno con contratto stipulato ai sensi dell'art. 110, c. 1 dlgs. n. 267/2000, in assenza dei presupposti che legittimano la scelta, e delle procedure selettive pubbliche e trasparenti, in presenza di professionalità interne confacenti alle esigenze organizzative, ma ritenute «ostili» alla politica. Lo ha argomentato la Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Campania, che con sentenza n. 138/2013 ha condannato il sindaco di un comune al pagamento del danno erariale in favore del comune amministrato, per avere conferito un incarico a un professionista esterno a copertura del posto di responsabile del servizio finanziario, pur in presenza del responsabile interno della struttura. A viziare insanabilmente il provvedimento di individuazione avrebbero concorso almeno quattro circostanze:

1. la mancata previsione dell'assunzione ex art. 110 c. 1 Tuel all'interno della programmazione annuale del fabbisogno di personale, documento autorizzatorio obbligatorio rispetto a qualsivoglia tipologia di assunzione;
2. la sussistenza di un impedimento di non poco conto relativo alla persona dell'incaricato esterno e consistente nella titolarità in capo al medesimo di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso altro comune;
3. la violazione di una norma statutaria che consentiva, in coerenza con una serie di principi normativi contenuti nel dlgs n. 165/2001, l'assunzione di professionalità esterne all'ente unicamente nel caso di mancanza di professionalità interne equivalenti;
4. il mancato previo esperimento di una procedura selettiva pubblica.

La procura contabile ha ritenuto le condizioni evidenziate elementi sintomatici di una volontà dichiaratamente arbitraria del sindaco, finalizzata alla rimozione di un funzionario non gradito, in aperto contrasto con un principio di rilievo costituzionale (separazione tra politica e amministrazione) posto a presidio dell'imparzialità e della sana gestione della cosa pubblica. I rilievi della procura contabile sono stati accolti dal collegio che ha ritenuto sussistenti in capo al sindaco tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa e lo ha condannato alla refusione del nocumento erariale procurato all'ente. Il principio di separazione tra politica e gestione (oggi sancito nell'art. 4 del dlgs n. 165/01), è proposito risalente nell'operato del legislatore italiano ed è dogma che ha trovato affermazione anche in ambito comunitario. Da anni sul tema si avvicendano una moltitudine di riforme tutte finalizzate a rendere operativi postulati già normati, ma la prassi amministrativa italiana ha registrato, nel tempo, costanti ingerenze della classe politica nell'ambito di decisioni squisitamente tecniche; consuetudine che persiste nonostante più volte censurata dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale. Nell'ultimo decennio, la riforma della p.a. italiana ha, infatti, gradualmente ridotto, sin quasi all'eliminazione, ogni competenza gestionale in capo all'organo politico, nel convincimento che le decisioni sulla gestione della cosa pubblica debbano essere adottate in piena autonomia dai dirigenti. Solo i tecnici possiedono una professionalità corrispondente alle funzioni disimpegnate e non sono esposti ai condizionamenti dell'elettorato. Le leggi che via via si sono occupate di riformare la dirigenza pubblica in Italia hanno dilatato le

distanze tra tecnici e politici, anche mediante l'introduzione obbligatoria di meccanismi di scelta selettivi e meritocratici, ecco che la prassi infligge ancora sonore smentite a quello che a oggi resta, nonostante i buoni propositi del legislatore, un principio scritto ma poco praticato. Anche la legge delega (legge 15/2009) all'art. 6 contempla principi e criteri in materia di dirigenza pubblica dettati «al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo». E la circostanza che la legge nel 2009 sia dovuta tornare sull'argomento a distanza di vent'anni attraverso la revisione della disciplina degli incarichi dirigenziali è sintomatico del fatto che tutto il quadro normativo esistente si è rivelato, a conti fatti, del tutto inadeguato.

* funzionario responsabile ufficio personale comune di Bellaria